

ASPETTI FISCALI E CONTENZIOSO NELLE ASD



MODELLO EAS

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte di enti associativi (Circolare 45/E del 2009).

Per gli enti costituiti dopo l'entrata in vigore del d.l n.185/2008, il modello va presentato entro 60 gg dalla data di costituzione, in caso di variazione dei dati, il modello va presentato nuovamente entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

- Risoluzione 110/E – Modello EAS – Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis.
- Enti che non hanno inviato il Moello EAS – La Circolare 38/E del 2012 precisa che per beneficiare del regime agevolativo, gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali, possono comunque fruire dei benefici fiscali, inoltrando il suddetto modello EAS entro il termine dell'invio della dichiarazione dei redditi e versando contestualmente una sanzione pari a 258,00 euro.

La **Legge n. 398 del 16 dicembre 1991** ha introdotto una speciale disciplina tributaria per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche**, che, se in possesso di determinati requisiti, possono godere di tutta una serie di agevolazioni fiscali, nonché di semplificazioni degli obblighi contabili (a tale proposito potete leggere i nostri prontuari). Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992), all'art. 9 bis, ha poi esteso tale regime tributario alle **Pro-Loco** e alle **Associazioni senza fini di lucro** (tutte quelle Associazioni riconosciute e non riconosciute che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali). La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato possa essere applicato anche ad **associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro**.

Per poter accedere al regime fiscale agevolato sono necessari alcuni particolari **presupposti modificati nella Legge Finanziaria 2017**.

In questo limite bisogna includere:

- i ricavi di cui all'articolo 85 TUIR (se di natura commerciale);
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;
- i contributi delle pubbliche amministrazioni per l'esercizio di attività commerciale.

Bisogna invece escludere, oltre alle entrate istituzionali e decommercializzate:

- le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
- i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d'investimento) ([articolo 143 TUIR](#));
- i proventi derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all'anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69

([articolo 143 TUIR](#));

- i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi ([articolo 143 TUIR](#));
- le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una ASD ad una società professionistica.

Le Associazioni intenzionate ad usufruire del regime fiscale agevolato sono tenute a darne **comunicazione**:

- 1) **all'ufficio territoriale competente della SIAE** prima dell'inizio dell'anno solare in cui l'associazione vuole usufruire del regime agevolato;
- 2) **all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate**, tramite la **compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA**, un apposito quadro presente nel modulo di dichiarazione annuale IVA che, se compilato, permette di comunicare tutte le opzioni e le revoche previste in materia di IVA per un'Associazione. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'opzione viene comunicata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando il predetto quadro VO.

Le copie di queste comunicazioni vanno conservate a disposizione degli ispettori della Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza.

Ricordiamo infine che l'opzione, una volta richiesta ed accettata, è **vincolante per 5 anni** (salvo revoca), ma, se nel corso dell'esercizio si supera il **limite di 250.000€**, l'opzione verrà automaticamente a cadere e si applicherà il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

Spesometro semplificato per ASD, Pro Loco e assimilate in regime forfettario ex lege n. 398/91

Nella Circolare n. 1/E del 07/02/17 l'Agenzia Entrate ha precisato che ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività rientranti nel in regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali):

- devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse,
 - non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

Modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2017

Il comma 50, articolo 1 della Legge di Bilancio riporta la seguente modifica:

“all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro”.

Le Associazioni che hanno optato per l'**esercizio sociale infrannuale** (es. che concludono l'esercizio al 30/06) possono già utilizzare questo limite. Per le altre, con esercizio solare e sociale coincidente, potranno accedere dal 2017 al regime Legge 398/1991 qualora non abbiano superato il limite dei ricavi commerciali di **400.000 Euro** nell'esercizio precedente.

C. 1680 –C. 1425 Riconoscimento della funzione sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive

Art. 8 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

La disposizione, che nella sua applicabilità anche alle società sportive dilettantistiche, va letta in coordinamento con l'art. 7 del disegno di legge C. 1425, apporta le seguenti modifiche all'art. 90 della legge n. 289 del 2002:

- a) elevazione da 250.000,00 a 350.000,00 euro della soglia massima dei proventi conseguiti dalle società e associazioni

sportive dilettantistiche per accedere al regime forfettario IRES ed IVA, di cui alla legge n. 398 del 1991;

b) elevazione da 7.500,00 a 10.000,00 euro dell'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi che non concorre a formare il reddito del soggetto percepente (ex art. 69, comma 2 del Tuir);

c) estensione alle società ed associazioni sportive dilettantistiche del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 27-bis dell'allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972;

d) elevazione da 200.000,00 a 400.000,00 euro del limite al diritto di deduzione dal reddito d'impresa, riconosciuto in capo agli sponsor e ai committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive individuate dalla disposizione di riferimento, delle spese a tal titolo sostenute che, in virtù dell'art.90, co.2 della legge 289/2002, sono sempre considerate spese pubblicitarie ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del Tuir;

e) elevazione da 1.500,00 a 3.000,00 euro del limite entro il quale è possibile portare in detrazione, sia ai fini Irpef che IRES, il 19% dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex artt. 15, lett. i-ter e 78 del Tuir.

LAVORO SUBORDINATO, PROFESSIONALE E PARASUBORDINATO NELLE ASD

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ("Cndcec" o "Consiglio nazionale") ha colto assai positivamente la volontà del legislatore di rivedere in maniera organica la disciplina del Terzo settore nonché, contestualmente, seppur con un percorso normativo parallelo (proposte di legge C1425 e C1680) la specifica normativa dell'attività sportiva e delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd). Il progetto in esame è stato seguito dal Consiglio nazionale sin dal principio, anche tramite l'apposita Commissione "No-profit".

A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 90 della L. 289/2002, le prestazioni svolte in ambito sportivo dilettantistico possono derivare anche da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati secondo le prescrizioni e con le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 50, comma 1 lettera c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*“rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”*) e successive modificazioni, in applicazione di quanto previsto all'articolo 61, terzo comma, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Legge Biagi)¹. Ne consegue che sono inquadrabili in forma di “co.co.co.” le collaborazioni “amministrativo-gestionali” già previste alla lettera m) dell'art. 67 del D.P.R.917/86 in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Si ritiene innanzitutto che qualsiasi rapporto di lavoro ovvero di attività indennizzata sorto in seno ad un'associazione o società sportiva debba derivare da un accordo, in carta semplice, sottoscritto dalle parti ove precisare le regole a gestione dello stesso.

Non si ritiene possano rientrare fra le prestazioni di natura “amministrativo-gestionale” le attività svolte a titolo di ricerca di mercato, di promozione anche telefonica nonché quelle dei cosiddetti “consulenti” che, all'interno del club (spesso in appositi uffici, box o zone separate), ricevono gli aspiranti associati o tesserati per consigliarli sulla tipologia di corso cui iscriversi, con evidente prevalenza di tale loro attività “mercantile” rispetto a quelle legate alla segreteria, alle iscrizioni, alla cassa ed alla contabilità ma anche al mantenimento in efficienza dei locali e degli impianti e attrezzature del club. Non si può peraltro dimenticare l'esistenza del più evoluto rapporto di collaborazione che la già citata “Legge Biagi” conservò per i rapporti sportivi dilettantistici e che è stato mantenuto intatto dalla successiva “Legge Fornero” e dal Jobs

Act.

Per i rapporti instaurati a titolo di collaborazione sportiva (co.co.co. amministrativo-gestionale) è opportuno il permanere degli obblighi in capo al committente di inviare la preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego (attualmente: modello C/ASS), con l'accorgimento di riportare nello spazio riservato alle "note" che trattasi di co.co.co. sportiva ex D.Lgs. 276/2003: ciò al fine di garantire trasparenza dei rapporti in essere e conseguente conoscenza preventiva daparte degli Uffici del Lavoro.

Con l'art. 21 del D.L. 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) è avvenuto l'accorpamento dell'Enpals in Inps e la conseguente unificazione operativa delle procedure ispettive e di accertamento previdenziale: si ritiene auspicabile che venga abbandonato il riferimento al limite di marginalità e di esenzione contributiva pari a 4.500 euro annui previsto nella circolare Enpals 13/2007 (riferito al limite reddituale della "no-tax area" vigente nell'anno di emanazione della circolare) e sia invece adottato il limite previsto all'articolo 69 del D.P.R.917/86: ciò anche in considerazione delle Circolari INPS 07/0212001 n. 32 e n. 42 del 26/02/2003 e della Nota INAIL 02/05/2001, con cui è stato chiarito che la qualificazione fiscale dei compensi in oggetto fra i "Redditi Diversi" comporta che gli stessi non siano riconducibili alle fattispecie lavorative per le quali è previsto un obbligo di copertura previdenziale ed assicurativa. Volendo offrire un ulteriore spunto di riflessione in merito all'opportunità di uniformare il limite reddituale di esenzione da Irpef, si evidenzia che, secondo il combinato disposto degli articoli 1 e 4 del D.Lgs. 181/2000 e dell'art. 13 comma 1 lettera a) del D.P.R.917/86, il limite reddituale entro cui permane lo "stato di disoccupazione" è attualmente pari ad Euro 8.000 annui; d'altra parte, l'articolo 11 comma 2 del D.P.R.917/86 sancisce che in presenza di soli redditi da pensione non superiori a 7.500 euro annui non è dovuta Irpef.

Al fine di fornire un'ulteriore perimetrazione dei rapporti inquadrabili nell'ambito dei redditi diversi di cui all'artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, Tuir, viste le evidenti incertezze normative da cui

possono derivare interpretazioni ispettive che finiscono per provocare accertamenti e/o contenziosi di entità sovradimensionata rispetto all'economia del club e alla stessa natura giuridica dei rapporti a suo tempo instaurati, esperienza suggerisce che siano individuabili talune fattispecie ragionevolmente rientranti nel novero descritto atte a soddisfare gli obiettivi di legalità, tutela dell'attività sportiva-sociale-salutistica e pratica "per diletto" (da cui l'aggettivo "dilettantistico").

In linea di principio, cogliendo l'indirizzo espresso dal Legislatore nel formulare l'art. 67 lettera m) e l'art. 69 del D.P.R. n. 917/86, si può affermare che le prestazioni non professionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche non possono essere rese da soggetti per i quali le attività descritte rappresentino la principale occupazione in ordine al tempo impiegato e/o al reddito percepito, con le seguenti eccezioni proposte:

b.1) gli studenti entro un determinato limite di età e privi di altre fonti di reddito;

b.2) i titolari di reddito di pensione;

b.3) i soggetti che svolgono, anche verso più associazioni o società sportive dilettantistiche, prestazioni di cui all'art. 67, comma 1 lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per un numero giornaliero di ore complessivamente non superiore a tre, e comunque per un numero di ore settimanali complessivamente non superiore a quindici.

Va evidenziata la responsabilità esclusiva del prestatore nel comunicare con tempestività al committente il superamento del limite economico di cui all'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le variazioni o la decadenza dei requisiti appena elencati: ciò al fine di individuare esattamente il soggetto passivo cui addebitare le sanzioni emergenti ove siano accertate violazioni in merito, posto che il committente può non sapere che lo sportivo dilettante sia in realtà un soggetto non più dotato delle caratteristiche "dilettantistiche".

L'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall'art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012

Prima dell'introduzione dell'IMU – Imposta Municipale Propria con l'art. 13 del Decreto-Legge n° 201 del 2011 (il Decreto della c.d. “manovra Monti”, convertito in Legge n° 214 del 2011) gli enti non commerciali godevano dell'**esenzione dall'ICI** - Imposta Comunale sugli Immobili, **oggi sostituita dall'IMU**, prevista dalla lettera i) del 1° comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 504 del 1992, per quegli “immobili [...] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive” di cui erano proprietari od usufruttuari.

Dopo l'introduzione dell'IMU, questa agevolazione è stata confermata dall'art. 91-bis del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il Decreto sulle liberalizzazioni, convertito in Legge n° 27 del 2012. L'art. 91-bis è stato poi modificato dal comma 6° dell'art. 9 del Decreto-Legge n° 174 del 2012 convertito in Legge n° 213 del 2012) che ha previsto pure che, nel caso di **utilizzo mista dell'immobile** (vale a dire per attività commerciali e non commerciali), l'esenzione citata “si applica **solo alla frazione** (cioè alla parte) **di unità immobiliare in cui si svolge l'attività di natura non commerciale**”. Se questa parte dell'immobile non è identificabile attraverso l'individuazione di un immobile autonomo (per esempio, un appartamento) o di una porzione di immobile (per esempio, una stanza) adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, in quanto dotati di una permanente autonomia funzionale e reddituale (cioè di un reddito del fabbricato o di un reddito dominicale del terreno autonomi, distinti da ottenere per mezzo di una revisione della qualificazione e della rendita catastale di questo immobile), l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile quale risulta da una apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente non commerciale. Le modalità di questa dichiarazione, il destinatario di essa, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione della porzione di immobile esente dall'IMU ed i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla citata lettera i) del 1° comma dell'art. 7 del Dlgs 504/1992 come svolte con modalità non commerciali sono stati disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia n° 200 del 2012.

Requisiti delle attività non commerciali che consentono l'esenzione dall'IMU

Iniziamo ad esporre i contenuti del D.M. 200/2012 leggendone in modo combinato l'art. 1° che identifica le attività non commerciali previste dalla lettera i) del 1° comma dell'art. 7 del Dlgs 504/1992 e l'art. 4 che stabilisce gli **ulteriori requisiti** (rispetto a quelli generali di cui allo stesso art. 1° ed all'art. 3, trattati oltre in questo paragrafo) che l'attività deve avere per potersi dire svolta con modalità non commerciali:

- 1) **attività assistenziali:**
- 2) **attività sanitarie:**
- 3) **attività didattiche:**
- 4) **attività ricettive:** sono quelle che prevedono "l'accessibilità (vale a dire ospitalità, cioè ricettività) limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali dell'ente e la discontinuità dell'apertura nonché, relativamente alla ricettività sociale (cioè quella svolta per fini di utilità sociale) quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali (per esempio, uno sfratto oppure un periodo di soggiorno in una città dove non si risiede per
- 5) **attività culturali:**
- 6) **attività ricreative:**
- 7) **attività sportive:** sono quelle rientranti nelle discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge n° 289 del 2002. La norma sembra quindi escludere le società sportive dilettantistiche.

Anche le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive per essere svolte con modalità non commerciali devono essere effettuate a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali (cioè a scopo di lucro) nello stesso ambito territoriale, tenuto conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

La o le attività esercitate rientranti in questo elenco devono essere

previste nello statuto dell'ente e, di conseguenza, essere attività istituzionali. Inoltre esse devono essere volte alla realizzazione di **fini di utilità sociale**, cioè dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, compresi i soci, gli associati e gli altri soggetti connessi all'ente non commerciale se sono in queste condizioni di svantaggio (la definizione di "finalità di utilità sociale" è ricavata dai commi 2° e 3° dell'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460/1997 che disciplina le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS). Inoltre, le attività elencate sono svolte con modalità non commerciali se sono prive dello scopo di lucro, cioè se non sono volte a realizzare un profitto da ripartire tra gli associati ai sensi dell'art. 2247 c.c., Questi **requisiti obbligatori** degli statuti o degli atti costitutivi degli enti non commerciali che intendono avvalersi dell'esenzione dall'IMU sono identici ad alcuni di quelli previsti per le ONLUS dall'art. 10 del Dlgs 460/1997. Da ciò si ricava che, per godere dell'esenzione dall'IMU, vengono richieste all'ente non commerciale le stesse garanzie sulla effettività della mancanza dello scopo di lucro che si richiedono agli enti che chiedono di ottenere la qualifica di ONLUS e le agevolazioni fiscali che da essa derivano.

Nel caso di **utilizzazione mista** dell'immobile posseduto dall'ente non commerciale, cioè di utilizzo di esso sia per attività commerciali che per una o più delle attività non commerciali elencate in precedenza, l'IMU è dovuta in proporzione all'utilizzo a fini commerciali o, il che è lo stesso, l'esenzione dall'IMU spetta in proporzione all'utilizzazione dell'immobile per attività non commerciali. Questo rapporto proporzionale è determinato, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 200/2012, "con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività commerciali e quelle non commerciali e al tempo" di utilizzo dell'immobile.

Enti non commerciali: la disciplina IMUTASI

Disciplina IMU-TASI degli enti non commerciali in chiaro: con la nota di approfondimento del 1° giugno 2015,

La revisione normativa avviata con il D.L. n. 1/2012, a seguito

dell'apertura di una procedura di infrazione europea per aiuti di Stato.

Nel corso del 2013, il MEF ha trattato alcuni aspetti operativi ed applicativi relativi all'esenzione

IMU degli enti non commerciali, conseguenti al mutato quadro normativo di riferimento

(risoluzioni n. 1DF e n. 3DF), ha prospettato la soluzione di alcuni casi pratici, prendendo a

riferimento una parte della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di esenzione ICI (risoluzione n. 4DF), nonché individuato modalità specifiche per il pagamento con particolare riferimento ai casi di immobili ad uso misto, commerciale e non commerciale (risoluzione n. 7DF).

Alla luce dei provvedimenti ministeriali emanati e delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni ENC: dichiarazione unica IMU TASI.

La legge di Stabilità 2014 ha definitivamente affrontato il problema della dichiarazione IMU (e TASI) da parte degli enti non commerciali.

Nella dichiarazione gli enti non commerciali devono indicare tutti gli immobili posseduti distinguendo, nelle apposite sezioni, tra

- immobili totalmente imponibili (quadro A),
- immobili parzialmente imponibili e immobili esenti (quadro B).

Con riferimento agli immobili parzialmente imponibili, gli enti non commerciali sono tenuti ad indicare i criteri, stabiliti dal D.M. n. 200/2012, necessari a determinarne la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento negli stessi di attività promiscua, non qualificabile esclusivamente come non commerciale.

Per quanto attiene invece le modalità di calcolo dell'imponibile in caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, va segnalata un'anomalia nel modello di dichiarazione. Le modalità di determinazione del rapporto proporzionale sono definite dall'art. 5, D.M. n. 200 del 2012, il quale dispone che il rapporto è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.

Inoltre, nel caso in cui l'utilizzazione mista, oltre che nelle ipotesi sopra previste, è effettuata per periodi limitati dell'anno, la proporzione è determinata anche in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività commerciali.

In pratica, l'esenzione parziale deve essere considerata con riferimento ad una combinazione di condizioni:

- lo spazio (nel caso in cui l'utilizzo promiscuo si concretizzi nella destinazione ad attività commerciali di una parte dell'immobile non separabile funzionalmente sotto il profilo catastale);
- la platea dell'utenza (nel caso che l'attività commerciale sia diretta ad una parte degli utenti);
- il tempo durante il quale si protrae l'utilizzo commerciale dei locali o di quote di essi.

In caso di combinazione degli elementi spaziali, temporali, nonché relativi alla quota di clientela, i coefficienti percentuali di imponibilità devono essere moltiplicati.

Nel caso più semplice, un immobile utilizzato in modo commerciale per il 50% della superficie nell'arco di un semestre, risulterà imponibile per il 25% del suo valore fiscale (valore IMU x 50% x 50%).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ENC sussiste esclusivamente per quei soggetti che possiedono immobili esenti, o parzialmente esenti (da indicare nel quadro B), anche se unitamente a fabbricati totalmente imponibili (da indicare nel quadro A);

- conseguentemente, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione ordinaria nel caso di soggetti che possiedono immobili rientranti in una delle altre fattispecie esonerative diverse da quelle sopra considerate, come nel caso di immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai propri fini istituzionali (dichiarazione ordinaria con compilazione del campo n. 15 "Esenzioni").

La scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione - come individuata dal D.M. 26 giugno 2014 - coincide con quella fissata dal D.L. n. 201 del 2011, secondo cui i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il ministero dell'economia ha chiarito con un intervento interpretativo che gli enti non profit che utilizzano immobili in comodato per lo svolgimento di attività meritevoli non devono pagare l'Imu

Per l'Imu, la norma di riferimento resta la lettera i) del primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina l'Ici richiede *l'utilizzo* come condizione per l'esenzione. In discussione, in sintesi, era l'esenzione per l'ente proprietario non diretto utilizzatore che, ora è certo, non viene persa quando, in forza di un comodato, l'utilizzatore è un ente non commerciale e presso l'immobile vengono svolte le attività agevolate alle condizioni prescritte, da ultimo, con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012.

CONTRIBUTI/INCENTIVI ECONOMICI

1) L.R. n. 33/2006 CONTRIBUTI ECONOMICI – SPORT PER TUTTI

Con DGR n. 2031 del 13 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2016, unitamente agli avvisi pubblici:

- Azione 3: Sostegno alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
- Azione 4: Sostegno alle eccellenze sportive pugliesi
- Azione 5: Progetti per la promozione delle attività fisico-motorio sportive (ex mis.1)

2) Le attività Erasmus+ SPORT (Scadenza call 06/04/2017) mirano a sostenere le azioni che aumentano la capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della realizzazione dei progetti UE, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport.

In particolare, tali attività devono mirare a:

- affrontare le minacce transfrontaliere per l'integrità dello sport
- promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti
- promuovere attività di volontariato, l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport
- aumentare la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute
- aumentare la partecipazione nello sport.

Il programma finanzia **partenariati di collaborazione** ed **eventi sportivi senza scopo di lucro**, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati.

Le azioni nel settore dello sport sono **incentrate principalmente sugli sport di base**.

A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo della dimensione europea nello sport; in un'ottica individuale i progetti sostenuti da Erasmus+ devono condurre all'aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alla promozione dell'attività fisica.

Per tutte le azioni del settore sport la candidatura è gestita direttamente dall'**EACEA**, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

In Italia l'organismo di contatto per tutte le informazioni su Erasmus+ Sport è l'**Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.Sportgoverno.it)**.

3) CON I BANBINI – BANDO ADOLESCENZA 2016 – FONDAZIONE PUGLIA.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott.ssa Alessnadra Ferrucci